

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL
DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI
(WHISTLEBLOWING POLICY)**

Indice

- ART. 1 Contesto normativo e definizioni
- ART. 2 Finalità del regolamento
- ART. 3 Oggetto della segnalazione
- ART. 4 Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione
- ART. 5 Soggetti che possono effettuare la segnalazione (*c.d. whistleblower*)
- ART. 6 Tempi della segnalazione
- ART. 7 Modalità di segnalazione interna
- ART. 8 Contenuto della segnalazione
- ART. 9 Verifica della fondatezza delle segnalazioni
- ART. 10 Canale esterno di segnalazione - ANAC
- ART. 11 Tutele per il segnalante
- ART. 12 Altri soggetti tutelati
- ART. 13 Perdita delle tutele
- ART. 14 Responsabilità del segnalante
- ART. 15 Protezione dalle ritorsioni
- ART. 16 Attività di monitoraggio
- ART. 17 Disposizioni finali

ART. 1

Contesto normativo e definizioni

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste nella sez. 2.3 "Anticorruzione" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) in coerenza con il D. Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, che ha raccolto in un unico contesto normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia nel settore pubblico che privato e dettando una disciplina organica e uniforme, finalizzata ad una maggiore tutela del whistleblower, in modo che quest'ultimo sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazione di illeciti.

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al d.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'Agenzia, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 7;

e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 10;

f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «segnalante» (detto anche «whistleblower»): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al successivo articolo 3, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- p) «AIPO» o «Agenzia» l'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- q) «Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza» o «RPCT», il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

ART. 2

Finalità del regolamento

L'Agenzia è impegnata a garantire una costante implementazione delle strategie volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità; in tale ottica, il presente regolamento è finalizzato a:

1. promuovere all'interno dell'Ente la cultura della legalità, intendendo la funzione del whistleblowing quale forma di collaborazione tra AIPO ed il suo personale;
2. incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi, tutelando i soggetti che in buona fede segnalano condotte o comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa;
3. fornire istruzioni semplici, chiare ed efficaci circa il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché sulle forme di tutela previste dall'ordinamento.

ART. 3

Oggetto della segnalazione

Cosa si può segnalare

(art. 2 del d.lgs. 24/2023)

Fermo restando che le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Agenzia, oggetto della segnalazione possono essere i comportamenti, atti od omissioni così come definiti all'art. 1 del presente regolamento.

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa di riferimento.

La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:

- violazioni già commesse;
- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;

- condotte volte ad occultare tali violazioni.

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte del RPCT.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica.

ART. 4

Fatti e atti che non costituiscono oggetto di segnalazione

Cosa NON si può segnalare?

(art. 2, comma 2 lett. a del d.lgs. 24/2023)

Il canale di segnalazione whistleblowing non è utilizzabile per le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Amministrazione o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Non è inoltre ammessa la segnalazione al RPCT di AIPO di questioni attinenti ad altre amministrazioni (enti, agenzie, comuni, aziende sanitarie etc.). Queste devono essere trasmesse direttamente al RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili **le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.**

ART. 5

Soggetti che possono effettuare la segnalazione (c.d. whistleblower)

Chi può segnalare

(art. 3 del d.lgs. 24/2023)

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle persone che segnalano, denunciano all'Autorità giudiziaria o contabile, o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni, di cui all'articolo 1, di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, ovvero a:

- a) dipendenti dell'AIPO;
- b) lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017 nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c. e all'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 che svolgono la propria attività lavorativa presso l'AIPO;
- c) lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'AIPO che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'AIPO;
- e) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'AIPO;
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'AIPO, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le **segnalazioni anonime** sono prese in considerazione dal RPCT solo se adeguatamente circostanziate, in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il segnalante anonimo non beneficia di alcuna tutela in caso di ritorsioni.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie senza usufruire della disciplina e delle tutele previste per il *whistleblower*.

Si applicano le misure di protezione se il segnalante anonimo successivamente si identifica e subisce ritorsioni.

Restano ferme le esclusioni e l'applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto n. 24/2023.

Sono inoltre escluse dalla disciplina del *whistleblowing* e dalle relative tutele, secondo quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le segnalazioni presentate al superiore gerarchico ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

ART. 6

Tempi della segnalazione

Quando si può segnalare

(art. 3 del d.lgs. 24/2023)

La segnalazione può essere effettuata:

- in pendenza del rapporto giuridico con l'Amministrazione;
- prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza utilizzando i canali indicati di seguito.

ART. 7

Modalità di segnalazione interna

Come fare una segnalazione interna al RPCT

(art. 4 del d.lgs. 24/2023)

Le modalità operative per inviare la segnalazione prevedono differenti canali di trasmissione:

1. utilizzo della piattaforma informatica
2. trasmissione a mano o tramite servizio postale
3. segnalazione verbale
4. segnalazione tramite posta elettronica

1. Utilizzo della piattaforma informatica

L'AIPo ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;

- la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT), fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di cifre16 che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno che dall'esterno dell'ente. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l'accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica.

L'accesso alla piattaforma informatica avviene tramite il link <https://anticorruzione.agenziapo.it/#/> indicato nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione" del sito istituzionale di AIPO.

Prima dell'accesso in piattaforma è necessario prendere visione dell'**Informativa sul trattamento dei dati personali**, pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione" del sito istituzionale di AIPO.

2. Trasmissione a mano o tramite servizio postale

Trasmissione tramite servizio postale (preferibilmente raccomandata con avviso di ricevimento) o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all'indirizzo del RPCT AIPO Strada Garibaldi n. 75 43121 Parma - specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE e avendo cura di **NON indicare i propri dati personali sul plico esterno**, possibilmente utilizzando uno dei seguenti moduli, disponibili sul sito web dell'Agenzia, sezione "Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione":

1. **Modulo per la segnalazione con dati identificativi in chiaro**
2. **Modulo per la segnalazione con dati identificativi disgiunti**

3. Segnalazione verbale al RPCT

Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

4. Segnalazioni tramite posta elettronica

La segnalazione può essere effettuata tramite la casella di posta elettronica **segnalazioneilleciti@agenziapo.it** e utilizzando l'apposito modulo.

Qualora le segnalazioni di illecito riguardino il RPCT devono essere inviate direttamente all'ANAC.

Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi rispetto al segnalante o all'autore del presunto illecito, ne informerà tempestivamente il Direttore che, con proprio atto, individuerà il soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione.

ART. 8

Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e deve offrire il maggior numero di elementi utili al fine di consentire al soggetto ricevente di effettuare le dovute verifiche.

A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

ART. 9

Verifica della fondatezza delle segnalazioni

Il RPCT, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà alla sua protocollazione in modalità riservata e trasmetterà, entro 7 gg. lavorativi, avviso di ricevimento al segnalante.

Qualora sia stato richiesto un colloquio con il RPCT l'avviso contiene la proposta di appuntamento e la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso.

Il RPCT, con la massima riservatezza ed imparzialità, potrà attivare ogni azione ritenuta opportuna, compresa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sugli episodi rappresentati.

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT archivia la segnalazione oppure avvia la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati dal segnalante, coinvolgendo le strutture competenti per la prosecuzione dell'attività.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT risponde disciplinarmente.

La segnalazione, qualora contenga l'identificazione del segnalante, dopo essere stata sottoposta alla anonimizzazione e all'oscuramento dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa ad altri soggetti interessati per le opportune valutazioni e le eventuali iniziative da intraprendere.

Qualora, effettuate le opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al Direttore e al Dirigente Responsabile della Direzione di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adottino i provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare;
- a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari al ripristino della legalità.

Il riscontro alla segnalazione è effettuato entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

ART. 10

Canale esterno di segnalazione – ANAC

È istituito un canale di segnalazione esterna presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023.

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna di cui al precedente art. 7 non è attivo;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al canale richiamato sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione si accede tramite il seguente link: ([Home/Accedi ai servizi/Whistleblowing](#)).

ART. 11

Tutele per il segnalante

Riservatezza

(artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

Divieto di ritorsioni

(art. 17 del d.lgs. 24/2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

1. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
2. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
3. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
4. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. le note di merito negative o le referenze negative;
6. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
8. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
9. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

12. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
13. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
15. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

ART. 12

Altri soggetti tutelati

(art. 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano anche:

1. ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
2. alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
3. ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
4. agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.

ART. 13

Perdita delle tutele

(art. 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall'Amministrazione una sanzione disciplinare.

ART. 14

Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione e la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave. Sono altresì fonte di responsabilità disciplinare eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale della procedura.

Nel caso in cui, in seguito a verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento, saranno prese in considerazione azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

ART. 15

Protezione dalle ritorsioni

Gli enti e le persone di cui all'articolo 5 del presente regolamento possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli atti assunti in violazione dell'art. 16 che precede sono nulli. Le persone di cui all'art. 3 del presente regolamento che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

ART. 16

Attività di monitoraggio

1. Il RPCT rende noto, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della Relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e le iniziative che sono state assunte o che intende assumere al fine di promuovere l'adozione di misure correttive di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione.
2. Il RPCT relaziona altresì al Direttore e/o al Nucleo di Valutazione nonché con il Comitato di Indirizzo, ogni qualvolta provenga richiesta da tali Organi.

ART. 17

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. La procedura disciplinata con il presente regolamento è sottoposta a revisione periodica per assicurarne la costante adeguatezza alle norme sopravvenute e per eliminare eventuali criticità che dovessero manifestarsi nell'attuazione della stessa.